DECISIONE DEL COMITATO MISTO EEA

N. 152/2012

del 26 luglio 2012

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato XX dell'accordo SEE è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 150/2012 del 13 luglio 2012 [1].

(2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità [2].

(3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 550/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all'uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali [3].

(4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione, del 23 novembre 2011, recante modifica del regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra da mettere all'asta prima del 2013 [4].

(5) Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra [5].

(6) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio [6].

(7) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/345/UE della Commissione, dell'8 giugno 2010, recante modifica della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l'inclusione delle linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo stoccaggio geologico del biossido di carbonio [7] (CO_2).

(8) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO_2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [8].

(9) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 *bis* della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [9].

(10) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2011/540/UE della Commissione, del 18 agosto 2011, che modifica la decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l'inclusione di linee guida in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra derivate da nuove attività e nuovi gas [10].

(11) Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione 2011/745/UE della Commissione, dell'11 novembre 2011, che modifica le decisioni 2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto riguarda i settori e sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio [11].

[1] Cfr. pag. 35 della presente Gazzetta.
[2] GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1.
[3] GU L 149 dell'8.6.2011, pag. 1.
[4] GU L 308 del 24.11.2011, pag. 2.
[5] GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63.
[6] GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10.
[7] GU L 155 del 22.6.2010, pag. 34.
[8] GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39.
[9] GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1.
[10] GU L 244 del 21.9.2011, pag. 1.
[11] GU L 299 del 17.11.2011, pag. 9.

(12) La presente decisione del Comitato misto SEE lascia impregiudicata l'autonomia delle parti contraenti per quanto riguarda i negoziati internazionali sui cambiamenti climatici, segnatamente nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e di ogni altro accordo internazionale sui cambiamenti climatici, ad eccezione degli aspetti riguardanti il sistema UE di scambio di quote di emissione (UE ETS) integrati nell'accordo SEE. Gli Stati EFTA, tuttavia, tengono debitamente conto degli obblighi assunti a norma dell'accordo SEE. Ciascuno Stato EFTA é responsabile dell'attuazione di politiche e misure per rispettare i suoi impegni internazionali a norma della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e di ogni altro accordo internazionale sui cambiamenti climatici.

(13) La partecipazione degli Stati EFTA all'UE ETS lascia impregiudicata la loro partecipazione a qualsiasi strumento flessibile di riduzione delle emissioni.

(14) L'estensione dell'UE ETS agli impianti degli Stati EFTA implica un aumento del quantitativo totale di quote nell'ambito dell'UE ETS ai sensi degli articoli 9 e 9 *bis* della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [1]. Gli Stati EFTA indicano nella parte A dell'Appendice di tale direttiva le cifre pertinenti al fine di consentire alla Commissione di determinare il quantitativo medio annuo totale di quote per l'insieme del SEE.

(15) La Commissione informa gli Stati EFTA del negoziato e della conclusione degli accordi con i paesi terzi di cui all'articolo 11 *bis* della direttiva 2003/87/CE e delle possibili conseguenze sull'uso delle riduzioni certificate delle emissioni (CER).

(16) Quando viene concluso un accordo ai sensi dell'articolo 11 *bis* o dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, gli Stati EFTA e i loro operatori non sono discriminati rispetto agli Stati membri dell'UE e ai loro operatori.

(17) La Commissione informa gli Stati EFTA in merito all'attuazione dell'articolo 24 *bis*, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE e delle possibili conseguenze sul quantitativo di quote nell'ambito dell'UE ETS.

(18) Gli Stati EFTA sono pienamente a favore di un aumento del quantitativo di quote messe all'asta nell'ambito dell'UE ETS in modo da arrivare alla soppressione delle assegnazione gratuite nel 2027. Gli Stati EFTA hanno sempre voluto aumentare la percentuale delle quote assegnate a titolo oneroso e ricordano l'adattamento e) di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007 [2] che integra la direttiva 2003/87/CE nell'accordo SEE.

(19) Gli Stati EFTA si serviranno delle piattaforme d'asta comuni designate ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e nomineranno un sorvegliante d'asta, selezionato ai sensi dell'articolo 24 del medesimo regolamento, incaricato di vigilare sulle loro quote messe all'asta. Non partecipando all'azione comune, gli Stati EFTA non avranno compiti specifici nelle procedure di appalto con cui si nominano le piattaforme comuni d'asta e il sorvegliante d'asta. Una volta designati le piattaforme e il sorvegliante d'asta, ciascuno Stato EFTA cercherà di concludere un contratto con loro. Nei limiti del possibile, la Commissione vigilerà affinché le piattaforme d'asta concludano un contratto con gli Stati EFTA, mutatis mutandis, alle stesse condizioni previste, per gli Stati membri UE partecipanti, nei contratti derivanti da procedure di appalto congiunte, purché gli Stati EFTA decidano di raggruppare la vendita all'asta delle loro quote e delle quote degli Stati membri UE partecipanti. Nei limiti del possibile, la Commissione vigilerà affinché il sorvegliante d'asta concluda un contratto con gli Stati EFTA, mutatis mutandis, alle stesse condizioni previste sia per gli Stati membri UE partecipanti che per quelli non partecipanti, a seconda che gli Stati EFTA decidano di raggruppare o meno la vendita all'asta delle loro quote e delle quote degli Stati membri dell'UE partecipanti.

(20) Le questioni finanziarie non fanno parte dell'accordo SEE. I contributi finanziari degli Stati EFTA agli Stati membri dell'UE sono negoziati attraverso il meccanismo finanziario del SEE. L'applicazione delle disposizioni della direttiva 2003/87/CE relative a queste questioni e ai criteri di ripartizione, fra alcuni Stati membri UE, di determinate percentuali del quantitativo totale delle quote da mettere all'asta conformemente all'articolo 10, paragrafo 2, lettere b) e c) e agli allegati IIa e IIb della direttiva 2003/87/CE non pregiudica pertanto il campo di applicazione dell'accordo SEE.

(21) L'Autorità di vigilanza EFTA opera in stretto coordinamento con la Commissione ogniqualvolta è chiamata a svolgere compiti riguardanti gli Stati EFTA per i quali la Commissione è competente, per quanto riguarda gli Stati membri UE a norma della direttiva 2003/87/CE, del regolamento (CE) n. 2216/2004 della Commissione [3], della decisione 2007/589/CE della Commissione [4] e della decisione 2006/780/CE della Commissione [5]. Tra questi compiti figurano, tra l'altro, la valutazione delle misure nazionali di attuazione di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE e le richieste di inclusione unilaterale di altre attività e gas a norma dell'articolo 24 di tale direttiva,

[1] GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

[2] GU L 100 del 10.4.2008, pag. 92.
[3] GU L 386 del 29.12.2004, pag. 1.
[4] GU L 229 del 31.8.2007, pag. 1.
[5] GU L 316 del 16.11.2006, pag. 12.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1) al punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è aggiunto il trattino seguente:

«— **32009 L 0029**: Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 63).»;

2) gli adattamenti del punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono sostituiti da quanto segue:

«Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come in appresso:

a) fatti salvi gli sviluppi futuri da parte del Comitato misto SEE, è opportuno ricordare che nel presente accordo non sono integrati i seguenti atti comunitari:

i) decisione 2002/358/CE del Consiglio, del 25 aprile 2002, riguardante l'approvazione, a nome della Comunità europea, del protocollo di Kyoto allegato alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (*),

ii) decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativa a un meccanismo per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (**);

b) al momento dell'integrazione della direttiva, nel territorio del Liechtenstein non si svolgono attività di trasporto aereo quali definite nella direttiva. Il Liechtenstein si conformerà alla direttiva quando attività pertinenti di trasporto aereo avranno luogo sul suo territorio;

c) all'articolo 3 *quater*, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell'accordo e sulla base delle cifre presentate dall'Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide in merito alle emissioni storiche del trasporto aereo nel SEE aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all'interno del territorio e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest'ultima sarà integrata nell'accordo SEE.";

d) all'articolo 3 *quinquies*, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;

e) all'articolo 3 *sexies*, paragrafo 2, e all'articolo 3 *septies*, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Entro la stessa data, gli Stati EFTA presentano le domande ricevute all'Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmette immediatamente alla Commissione.";

f) all'articolo 3 *sexies*, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

"Il Comitato misto SEE, conformemente alle procedure stabilite nell'accordo e sulla base delle cifre presentate dall'Autorità di vigilanza EFTA in collaborazione con Eurocontrol, decide per quanto riguarda il SEE in merito al numero complessivo di quote, al numero di quote da mettere all'asta, al numero di quote da porre nella riserva speciale e al numero di quote a titolo gratuito, aggiungendo i dati relativi ai voli effettuati all'interno e tra i territori degli Stati EFTA e ai voli effettuati tra gli Stati EFTA e i paesi terzi alla decisione della Commissione quando quest'ultima sarà integrata nell'accordo SEE.

La Commissione decide in merito ai parametri validi per l'intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l'Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione da parte degli Stati EFTA, ai sensi dell'articolo 3 *sexies*, paragrafo 4, hanno luogo successivamente alla decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell'accordo SEE.";

g) all'articolo 3 *septies*, paragrafo 5, è aggiunto il comma seguente:

"La Commissione decide in merito ai parametri validi per l'intero SEE. Durante il processo decisionale la Commissione collabora strettamente con l'Autorità di vigilanza EFTA. Il calcolo e la pubblicazione da parte degli Stati EFTA ai sensi dell'articolo 3 *septies*, paragrafo 7, hanno luogo successivamente alla decisione del Comitato misto SEE che integra la decisione adottata dalla Commissione nell'accordo SEE.";

h) all'articolo 9 sono aggiunti i paragrafi seguenti:

"L'aumento del quantitativo medio annuo totale delle quote nell'ambito dell'UE ETS derivante dall'estensione del sistema al Liechtenstein e alla Norvegia, a norma del paragrafo 1, è conforme alle decisioni dell'Autorità di vigilanza EFTA sui loro piani nazionali di assegnazione per il periodo dal 2008 al 2012.

L'aumento del quantitativo medio annuo totale delle quote nell'ambito dell'UE ETS derivante dall'estensione del sistema all'Islanda, a norma del paragrafo 1, corrisponde a 23 934 tonnellate di CO_2 equivalente.

Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le cifre da considerare per il calcolo del quantitativo di quote da rilasciare per l'insieme del SEE a partire dal 2013, conformemente al presente articolo, figurano nella parte A dell'Appendice.";

i) all'articolo 9 *bis*, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

"Per la Norvegia, il quantitativo medio annuo di quote rilasciate per quanto riguarda gli impianti menzionati al presente paragrafo è 878 850.";

j) all'articolo 9 *bis*, paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli impianti degli Stati EFTA che esercitano le attività di cui all'allegato I, che sono inseriti nel sistema comunitario solo a partire dal 2013, le emissioni medie annue durante il periodo di riferimento per l'adeguamento sono:

Islanda: 1 862 571 tonnellate di CO_2 equivalente.

Liechtenstein: 0 tonnellate di CO_2 equivalente.

Norvegia: 5 269 254 tonnellate di CO_2 equivalente.";

k) all'articolo 9 *bis*, dopo il paragrafo 4 sono inseriti i paragrafi seguenti:

"5. Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le cifre da considerare per l'adeguamento del quantitativo di quote per l'insieme del SEE da rilasciare a partire dal 2013 conformemente al presente articolo figurano nella parte A dell'Appendice.

6. La Commissione calcola e adegua il quantitativo annuo di quote per l'insieme del SEE da rilasciare a partire dal 2013 conformemente all'articolo 9 e al presente articolo per includere le cifre degli Stati EFTA riportate nella parte A dell'Appendice. La Commissione pubblica i quantitativi di quote adeguati per l'insieme del SEE per il 2013 e oltre.";

l) all'articolo 10, paragrafo 2, è aggiunto il paragrafo seguente:

"Ai fini della lettera a), le quote del Liechtenstein e della Norvegia sono calcolate sulla base delle seguenti emissioni:

Liechtenstein: 20 943 tonnellate di CO_2 equivalente.

Norvegia: 18 635 669 tonnellate di CO_2 equivalente.

Per quanto riguarda l'Islanda, la quota di cui alla lettera a) è calcolata sulla base di una cifra di 36 196 tonnellate di CO_2 equivalente, maggiorata di 899 645 tonnellate di CO_2 equivalente, che rappresentano la quota di emissioni verificate per il 2005 emesse da impianti che esercitano le attività di cui all'allegato I, che sono inseriti nel sistema comunitario solo a partire dal 2013. La quota dell'Islanda è così calcolata sulla base di 935 841 tonnellate di CO_2 equivalente.";

m) l'articolo 10, paragrafo 3, non si applica agli Stati EFTA;

n) all'articolo 11 *bis*, paragrafo 8, dopo il quinto comma è aggiunto il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, le cifre da considerare per il calcolo delle riduzioni per l'insieme del SEE conformemente al quinto comma figurano nella parte B dell'Appendice.";

o) la seconda frase dell'articolo 16, paragrafo 3, è sostituita dal testo seguente:

"Gli Stati EFTA istituiscono ammende per le emissioni in eccesso equivalenti a quelle applicate negli Stati membri dell'UE.";

p) dopo l'articolo 16, paragrafo 12, è inserito il paragrafo seguente:

"13. Gli Stati EFTA presentano tutte le domande formulate ai sensi dell'articolo 16, paragrafi 5, e 10, all'Autorità di vigilanza EFTA, che le trasmetterà immediatamente alla Commissione.";

q) all'articolo 18 *bis*, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:

"La riassegnazione degli operatori aerei agli Stati EFTA dovrebbe avere luogo nel 2011, dopo che l'operatore avrà rispettato gli obblighi per il 2010. Per la riassegnazione degli operatori aerei inizialmente assegnati a uno Stato membro, sulla base dei criteri menzionati alla lettera b) del presente paragrafo, può essere accordata una diversa scadenza dallo Stato membro di riferimento iniziale, se l'operatore lo richiede esplicitamente entro sei mesi dall'adozione da parte della Commissione dell'elenco di operatori SEE di cui all'articolo 18 *bis*, paragrafo 3, lettera b). In questo caso, la riassegnazione ha luogo entro il 2020 per quanto riguarda il periodo di scambio che decorre dal 2021.";

r) all'articolo 18 *bis*, paragrafo 3, lettera b) dopo le parole "operatori aerei" sono inserite le parole "per l'intero SEE";

s) all'articolo 18 *ter* è aggiunto il comma seguente:

"Ai fini dell'adempimento dei loro obblighi previsti dalla direttiva, gli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA possono chiedere l'assistenza di Eurocontrol o di un'altra organizzazione competente e, a tal fine, possono concludere opportuni accordi con tali organizzazioni.";

t) all'articolo 20 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Gli atti di rilascio, trasferimento e cancellazione delle quote di emissioni riguardanti gli Stati EFTA, i loro gestori e gli operatori aerei da essi gestiti sono registrati nel catalogo indipendente degli atti di cui al paragrafo 1.

L'amministratore centrale è competente a svolgere i compiti di cui ai paragrafi da 1 a 3 per quanto riguarda gli Stati EFTA, i loro gestori o gli operatori aerei da essi gestiti.";

u) all'articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Le quote di emissioni del sistema comunitario comprendono le quote di emissioni rilasciate o scambiate dagli Stati EFTA o dai loro gestori nell'ambito del sistema comunitario. Quando la Comunità conclude un accordo di cui al presente articolo, non si fanno distinzioni tra le suddette quote di emissioni.

La Commissione informa il prima possibile gli Stati EFTA del negoziato e della conclusione di accordi o di accordi non vincolanti conformemente al presente articolo.";

v) gli Stati EFTA che partecipano al sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE forniscono informazioni secondo i requisiti di cui all'articolo 30, paragrafo 3, primo comma. A questi Stati non si applicano invece gli obblighi di segnalazione di cui al secondo comma;

w) dopo l'allegato V è aggiunto quanto segue:

"Appendice

PARTE A

Cifre degli Stati EFTA da considerare per il calcolo e l'adeguamento del quantitativo di quote per l'intero SEE da rilasciare a partire dal 2013 conformemente agli articoli 9 e 9 bis della direttiva 2003/87/CE

1. **Cifre degli Stati EFTA conformemente all'articolo 9**

Per calcolare queste cifre, è stato applicato il fattore lineare di 1,74 %.

Islanda

Queste cifre si basano sulla media delle emissioni annue verificate dal 2005 al 2010 per attività a cui si applica in linea di principio la direttiva 2003/87/CE durante il periodo dal 2008 al 2012, corrispondenti a 23 934 quote.

Anno	Quantitativo di quote
2013	22 684
2014	22 268
2015	21 851
2016	21 435
2017	21 018
2018	20 602
2019	20 186
2020	19 769

Liechtenstein

Queste cifre sono basate sul quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dal Liechtenstein per il periodo dal 2008 al 2012, corrispondenti a 17 943 quote come indicato nel piano nazionale di assegnazione.

Anno	Quantitativo di quote
2013	17 006
2014	16 694
2015	16 382
2016	16 070
2017	15 758
2018	15 445
2019	15 133
2020	14 821

Norvegia

Queste cifre sono basate sul quantitativo medio annuo totale di quote rilasciate dalla Norvegia per il periodo dal 2008 al 2012, corrispondenti a 14 255 268 quote come indicato nel piano nazionale di assegnazione.

Anno	Quantitativo di quote
2013	13 511 143
2014	13 263 101
2015	13 015 060
2016	12 767 018
2017	12 518 976
2018	12 270 935
2019	12 022 893
2020	11 774 851

2. **Cifre degli Stati EFTA conformemente all'articolo 9 *bis*, paragrafo 1**

Per calcolare queste cifre, è stato applicato il fattore lineare di 1,74 %.

Norvegia

Anno	Quantitativo di quote
2013	832 974
2014	817 682
2015	802 390
2016	787 098
2017	771 806
2018	756 514
2019	741 222
2020	725 930

3. **Cifre degli Stati EFTA conformemente all'articolo 9 *bis*, paragrafo 2**

Per calcolare queste cifre, è stato applicato il fattore lineare di 1,74 %.

Islanda

Anno	Islanda Quantitativo di quote
2013	1 732 936
2014	1 700 527
2015	1 668 119
2016	1 635 710
2017	1 603 301
2018	1 570 892
2019	1 538 484
2020	1 506 075

Norvegia

Anno	Quantitativo di quote
2013	4 994 199
2014	4 902 514
2015	4 810 829
2016	4 719 144
2017	4 627 459
2018	4 535 774
2019	4 444 089
2020	4 352 404

PARTE B

Cifre degli Stati EFTA da considerare per il calcolo delle riduzioni per l'insieme del SEE conformemente al quinto comma dell'articolo 11 *bis*, paragrafo 8

	Emissioni dei settori esistenti (2005) (in tonnellate di CO^2 equivalente)	Emissioni dei nuovi settori inclusi dal 2013 (2005) (in tonnellate di CO^2 equivalente)
Islanda	36 196	899 645
Liechtenstein	18 121	0
Norvegia	19 730 000	6 140 000"

(*) GU L 130 del 15.5.2002, pag. 1.
(**) GU L 49 del 19.2.2004, pag. 1.»;

3) dopo il punto 21al (direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) sono inseriti i punti seguenti:

«21ala. **32010 R 1031**: Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010, relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GU L 302 del 18.11.2010, pag. 1), modificato da:

— **32011 R 1210:** Regolamento (UE) n. 1210/2011 della Commissione del 23 novembre 2011 (GU L 308 del 24.11.2011, pag. 2).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

a) la prima frase dell'articolo 22, paragrafo 7, è così modificata:

"Gli Stati EFTA comunicano l'identità e l'indirizzo del sorvegliante d'asta all'Autorità di vigilanza EFTA, che trasmetterà le informazioni alla Commissione.";

b) all'articolo 24, paragrafo 2, sono aggiunte le frasi seguenti:

"Gli Stati EFTA stipulano un contratto con il sorvegliante d'asta nominato a seguito della procedura di appalto congiunta tra la Commissione e gli Stati membri per vigilare su tutta la procedura d'asta. All'articolo 25, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5, i termini 'Stato/i membro/i' comprendono anche gli Stati EFTA.";

c) all'articolo 26, paragrafi 1 e 2, è aggiunto il seguente comma:

"Gli Stati EFTA stipulano un contratto con la piattaforma d'asta nominata congiuntamente dalla Commissione e dagli Stati membri UE partecipanti per la messa all'asta della loro parte di quote, se essi decidono di raggruppare la vendita all'asta delle loro quote e delle quote degli Stati membri dell'UE partecipanti all'azione comune.";

d) all'articolo 27, paragrafo 1, e all'articolo 28, paragrafo 1, è aggiunta la frase seguente:

"Fatte salve le modalità stipulate nei contratti che devono essere conclusi tra gli Stati EFTA e la piattaforma d'asta, la piattaforma d'asta nominata a seguito della procedura di appalto congiunta tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti all'azione comune può prestare i servizi summenzionati anche agli Stati EFTA.";

e) gli articoli da 30 a 32 non si applicano agli Stati EFTA, purché questi ultimi abbiano stipulato un contratto con le piattaforme d'asta ai sensi dell'articolo 26, conformemente all'adattamento c);

f) all'articolo 52, paragrafo 3, sono aggiunti i commi seguenti:

"Le spese per il sorvegliante d'asta relative a una piattaforma d'asta nominata ai sensi dell'articolo 26, paragrafi 1, o 2, e che abbia concluso un contratto con gli Stati EFTA, sono ripartite tra gli Stati membri che partecipano all'azione comune e gli Stati EFTA conformemente alle loro parti nel volume totale di quote messe all'asta sulla piattaforma in questione, purché gli Stati EFTA raggruppino la vendita all'asta delle loro quote e delle quote degli Stati membri UE partecipanti all'azione comune.

Le spese per il sorvegliante d'asta relative a una piattaforma d'asta nominata ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1 o 2, e che abbia concluso un contratto con gli Stati EFTA, ivi comprese le spese per le relazioni di cui all'articolo 25, paragrafo 4, sono sostenute dallo Stato EFTA in questione così come previsto per gli Stati membri UE che non partecipano all'azione comune.".

21alb. **32010 D 0002**: Decisione 2010/2/UE della Commissione, del 24 dicembre 2009, che determina, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GU L 1 del 5.1.2010, pag. 10), modificata da:

— **32011 D 0745:** Decisione 2011/745/UE della Commissione, dell'11 novembre 2011 (GU L 299 del 17.11.2011, pag. 9).

21alc. **32011 D 0278**: Decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 *bis* della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130 del 17.5.2011, pag. 1), modificata da:

— **32011 D 0745:** Decisione 2011/745/UE della Commissione, dell'11 novembre 2011 (GU L 299 del 17.11.2011, pag. 9).

21ald. **32010 D 0670**: Decisione 2010/670/UE della Commissione, del 3 novembre 2010, che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su scala commerciale mirati alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO_2 in modo ambientalmente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie rinnovabili nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità istituito dalla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 290 del 6.11.2010, pag. 39).

21ale. **32011 R 0550**: Regolamento (UE) n. 550/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, che stabilisce, a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alcune restrizioni applicabili all'uso dei crediti internazionali generati da progetti relativi a gas industriali (GU L 149 dell'8.6.2011, pag. 1).»;

4) al punto 21am (Decisione 2007/589/CE della Commissione) sono aggiunti i seguenti trattini:

«— **32010 D 0345**: Decisione 2010/345/UE della Commissione dell'8 giugno 2010 (GU L 155 del 22.6.2010, pag. 34),

— **32011 D 0540**: Decisione 2011/540/UE della Commissione, del 18 agosto 2011 (GU L 244 del 21.9.2011, pag. 1).»

Articolo 2

I testi dei regolamenti (UE) n. 1031/2010, (UE) n. 550/2011 e (UE) n. 1210/2011, della direttiva 2009/29/CE e delle decisioni 2010/2/UE, 2010/345/UE, 2010/670/UE, 2011/278/UE, 2011/540/UE e 2011/745/UE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 27 luglio 2012, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE [1].

[1] Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2012.

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Atle LEIKVOLL